

DELIBERAZIONE 2 APRILE 2019
120/2019/R/EEL

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA COMUNE RELATIVA ALLA METODOLOGIA CBA PER LE AREE SINCRONE CONTINENTAL EUROPE E NORDIC AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2017/1485 (SO GL)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1059^a riunione del 2 aprile 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72);
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017 (di seguito: regolamento SO GL);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 2 agosto 2018, 432/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 432/2018/R/eel);
- il documento recante “*All Continental Europe and Nordic TSOs'proposal for assumptions and a Cost Benefit Analysis methodology in accordance with Article 156(11) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation*” del 2 marzo 2018 (di seguito: Proposta di CBA) inviato da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) all'Autorità in data 21 marzo 2018, prot. Autorità 10258 del 22 marzo 2018 (di seguito: comunicazione 21 marzo 2018);
- il documento “*Request for Amendment by Regulatory Authorities on all Continental Europe and Nordic TSOs' Proposal for a Cost Benefit Analysis Methodology in accordance with Article 156(11) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a Guideline on Electricity Transmission System Operation*” del 30 luglio 2018 (di seguito: Richiesta di emendamenti a CBA);
- il documento recante “*All Continental Europe and Nordic TSOs'proposal for assumptions and a Cost Benefit Analysis methodology in accordance with Article*

156(11) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation” del 22 novembre 2018 (di seguito: Proposta di CBA emendata) inviato da Terna all’Autorità in data 10 dicembre 2018, prot. Autorità 35563 del 13 dicembre 2018 (di seguito: comunicazione 10 dicembre 2018);

- la comunicazione del 5 marzo 2019, inviata dal referente delle Autorità di regolazione delle aree sincrone *Nordic* e *Continental Europe*, prot. Autorità 5726 del 6 marzo 2019 (di seguito: comunicazione 5 marzo 2019).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 156 del Regolamento SO GL definisce le prestazioni minime inerenti la prestazione del servizio di regolazione primaria di frequenza (*Frequency Containment Reserve – FCR*) sia con riferimento alle unità senza limiti di disponibilità di energia sia con riferimento alle unità con limiti di disponibilità di energia (*Limited Energy Reservoir – di seguito: LER*);
- per le aree sincrone *Nordic* e *Continental Europe*, in particolare, l’articolo 156(9) del Regolamento SO GL prevede che le LER debbano fornire il servizio di regolazione primaria di frequenza
 - in modo continuativo durante lo stato di funzionamento normale del sistema;
 - almeno per un tempo minimo predefinito (di seguito: *minimum activation period*) compreso fra 15 e 30 minuti, nel caso di passaggio allo stato di funzionamento allarme;
- l’articolo 156(11) del Regolamento SO GL prevede che, entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso (avvenuta in data 14 settembre 2017), tutti i TSO appartenenti alle aree sincrone *Nordic* e *Continental Europe* elaborino una proposta relativa ad una metodologia di *Cost Benefit Analysis* da utilizzarsi per determinare il *minimum activation period* di cui al precedente punto (di seguito: Proposta di CBA); entro 12 mesi dall’approvazione della Proposta di CBA i TSO delle sopracitate aree sincrone dovranno sottoporre alle competenti Autorità di regolazione i risultati dell’analisi e una proposta di *minimum activation period*;
- l’articolo 6(3) lettera d), numero vi), del regolamento SO GL prevede che la Proposta di CBA sia sottoposta all’approvazione di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alle aree sincrone interessate;
- l’articolo 6(7) del regolamento SO GL prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell’ultima autorità di regolazione interessata;
- l’articolo 6(8) del regolamento SO GL prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all’articolo 6(7), entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all’articolo 8(1) del regolamento (CE) 713/2009;

- l'articolo 7(1) del regolamento SO GL prevede che, qualora una o più Autorità di regolazione richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie, i TSO interessati siano tenuti a presentare una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie interessate entro due mesi dalla richiesta delle Autorità di regolazione; le competenti Autorità di regolazione devono adottare una decisione in merito alle proposte modificate entro due mesi dal ricevimento delle stesse o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata; in caso in cui le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i suddetti termini, l'articolo 7(3) del Regolamento SOGL prevede che entro sei mesi ACER adotti una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1) del regolamento (CE) 713/2009.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la Proposta di CBA, formulata congiuntamente dai TSO delle aree sincrone *Nordic e Continental Europe*, è stata trasmessa da Terna all'Autorità con la comunicazione 21 marzo 2018;
- la Proposta di cui al precedente punto prevedeva:
 - l'utilizzo di un modello probabilistico del comportamento del sistema in presenza di LER che, partendo dai dati di ingresso relativi a *Deterministic Frequency Deviations* (di seguito: DFD), *Long Lasting Frequency Deviations* e alle indisponibilità degli elementi di rete rilevanti, determina il livello minimo di FCR necessario a garantire la sicurezza del sistema;
 - la simulazione di diverse combinazioni di *minimum activation period* e di quota di FCR fornita dalle LER; per ognuna di queste combinazioni sono valutati il livello minimo di FCR e il relativo costo;
 - l'utilizzo per le unità non LER di una curva di costo basata sul confronto fra il costo variabile dell'unità stessa e il prezzo marginale risultante dal mercato;
 - l'utilizzo per le LER di una curva di costo basata sui costi variabili e sui costi opportunità; per le LER di nuova installazione sono tenuti in conto anche i relativi costi di investimento;
 - la simulazione di come si sarebbe comportato il sistema elettrico europeo, qualora fossero state presenti le LER, in occasione degli eventi più gravosi in termini di disturbo di frequenza occorsi negli ultimi 15 anni: l'analisi è condotta per ciascuna combinazione di *minimum activation period* e di quota di FCR fornita dalle LER;
 - la scelta del *minimum activation period* sulla base dei risultati ottenuti: in particolare il valore proposto deve assicurare il minimo costo di fornitura della FCR (sulla base del dimensionamento ottenuto con il modello probabilistico del sistema elettrico) senza mettere a rischio la sicurezza del sistema (a tal proposito si utilizzano i risultati delle simulazioni inerenti gli eventi più gravosi degli ultimi 15 anni);

- pur essendo la Proposta di CBA la stessa per le aree sincrone *Nordic* e *Continental Europe*, si prevede che la CBA sia condotta separatamente per ciascuna area sincrona, quindi potranno essere proposti differenti *minimum activation period* per ciascuna area sincrona;
- con la deliberazione 432/2018/R/eel, l’Autorità ha istruito Terna al fine di dare attuazione a quanto previsto nel documento Richiesta di emendamenti a CBA, approvato con votazione elettronica il 30 luglio 2018 con il quale le autorità di regolazione delle aree sincrone *Nordic* e *Continental Europe* richiedevano ai TSO di:
 - valutare l’impatto legato alla definizione di differenti valori di *minimum activation period* nelle aree sincrone *Nordic* e *Continental Europe*;
 - eseguire la CBA sia con riferimento ad uno scenario che tiene conto di tutte le DFD sia con riferimento ad uno scenario in cui le DFD sono parzialmente filtrate per tenere conto delle opportune misure di mitigazione dei disturbi di frequenza aggiuntive alla FCR che i TSO possono predisporre ai sensi dell’articolo 138 del Regolamento SO GL;
 - migliorare la definizione di LER, fornendo dettagli inerenti alle differenti tecnologie e la loro applicazione nei diversi paesi europei;
 - inserire nella CBA un esplicito riferimento ai requisiti prestazionali per le LER che potrebbero essere introdotti nel *synchronous area framework agreement* predisposto per ciascuna area sincrona dai relativi TSO ai sensi dell’articolo 118 del Regolamento SO GL;
 - migliorare la qualità del testo della proposta, inserendo dettagli relativi all’orizzonte temporale oggetto delle simulazioni con il modello probabilistico di comportamento del sistema, ai mercati che sono utilizzati per la determinazione del prezzo marginale rilevante per la curva di costo delle unità non LER e al concetto di LER di nuova installazione;
 - chiarire l’impatto della revisione annuale del *K factor* prevista dall’articolo 156(2) del Regolamento SO GL sulla CBA;
- la Proposta di CBA emendata è stata trasmessa da Terna all’Autorità con la comunicazione 10 dicembre 2018; in detta proposta, in particolare, i TSO hanno:
 - previsto simulazioni differenziate non solo con riferimento al *minimum activation period* e alla quota di FCR fornita dalle LER, ma anche con riferimento all’entità delle DFD;
 - proposto di considerare come LER tutte quelle unità per le quali una completa attivazione della banda di FCR richiesta dal TSO per un determinato periodo contrattuale possa determinare l’esaurimento della riserva di energia; la valutazione tiene conto anche del livello iniziale della riserva stessa;
 - precisato come i TSO intendano rieseguire le simulazioni (e proporre eventualmente un nuovo valore del *minimum activation period*) ogni qualvolta si verificano modifiche significative ai parametri assunti per le simulazioni stesse; tali modifiche significative includono anche eventuali

- requisiti prestazionali che dovessero essere introdotti per le LER nell'ambito del *synchronous area framework agreement* di ciascuna area sincrona;
- migliorato la qualità della proposta, apportando tutti i chiarimenti richiesti dalle autorità di regolazione, con particolare attenzione alla descrizione delle curve di costo e alla tipologia di dati necessari per la loro costruzione;
 - chiarito come la revisione del *K factor* prevista dall'articolo 156(2) del Regolamento SO GL non abbia effetti significativi sulle simulazioni e, pertanto, possa essere trascurata;
 - evidenziato come l'impatto sui mercati di differenti valori di *minimum activation period* per le aree sincrone *Nordic* e *Continental Europe* possa essere adeguatamente valutato solamente una volta noti i sopracitati valori; l'analisi sarà, pertanto, inviata unitamente alla proposta dei suddetti valori;
- la data di ricevimento della Proposta di CBA emendata da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 7(1) del Regolamento SO GL, è il 20 febbraio 2019; di conseguenza le Autorità di regolazione interessate sono tenute ad adottare una decisione entro il 20 aprile 2019;
 - l'1 marzo 2019, tramite votazione elettronica, le Autorità di regolazione delle aree sincrone *Nordic* e *Continental Europe* hanno manifestato la volontà unanime di approvare la Proposta di CBA emendata conseguentemente escludendo il ricorso ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 7(3) del regolamento SO GL; in tale sede le sopracitate Autorità di regolazione hanno altresì ritenuto opportuno raccomandare ai TSO di:
 - approfondire ulteriormente gli aspetti della definizione delle LER; detta definizione non è, infatti, rilevante ai fini delle simulazioni di cui alla Proposta di CBA emendata (in quanto dette simulazioni investigano differenti quote di FCR fornite dalle LER indipendentemente dalla definizione stessa), mentre rivestirà un ruolo significativo ai fini della scelta del valore di *minimum activation period* (che dovrà tenere conto dell'effettiva quota di FCR fornita dalle LER attesa in ciascuna area sincrona);
 - fornire unitamente ai risultati delle simulazioni e alla proposta di *minimum activation period* i dati rilevanti utilizzati per la costruzione delle curve di costo e i criteri utilizzati per valutare la compatibilità con gli eventi più gravosi occorsi negli ultimi 15 anni;
 - definire il *minimum activation period* in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 156(9) del Regolamento SO GL; il suddetto Regolamento, infatti, prevede la decorrenza del suddetto periodo dall'attivazione dello stato di allarme, mentre nella Proposta di CBA emendata si fa riferimento anche allo stato di preallarme;
 - con la comunicazione 5 marzo 2019 il referente delle Autorità di regolazione delle aree sincrone *Nordic* e *Continental Europe* ha trasmesso alle parti interessate l'esito della votazione elettronica di cui al precedente punto.

RITENUTO CHE:

- la Proposta di CBA emendata costituisca una metodologia conforme con gli obiettivi del Regolamento SO GL e sia, pertanto, opportuno procedere con l'approvazione al fine di consentire ai TSO di iniziare a svolgere le simulazioni propedeutiche alla definizione del *minimum activation period* per le LER;
- non sia comunque possibile escludere che ulteriori modifiche alla metodologia possano rendersi necessarie nell'ambito delle simulazioni di cui al precedente punto; a tal proposito, tuttavia, la Proposta di CBA emendata chiarisce come eventuali modifiche alla metodologia saranno oggetto di una nuova proposta da sottoporre all'approvazione delle competenti autorità di regolazione, in linea con quanto previsto dall'articolo 7(4) del Regolamento SO GL;
- sia altresì opportuno confermare le raccomandazioni concordate dalle autorità di regolazione delle aree sincrone *Nordic* e *Continental Europe* in sede di approvazione della Proposta di CBA emendata

DELIBERA

1. di approvare il documento Proposta di CBA emendata, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di richiedere a Terna, in qualità di titolare della concessione per il servizio di trasmissione e dispacciamento, di pubblicare, sul proprio sito internet, la Proposta di CBA emendata ai sensi dell'articolo 8(1) del regolamento SO GL;
3. di confermare le raccomandazioni concordate dalle autorità di regolazione delle aree sincrone *Nordic* e *Continental Europe* in sede di approvazione della Proposta di CBA emendata, come evidenziate nelle premesse di questo provvedimento, richiedendo a Terna di contribuire alla loro implementazione con tutti gli altri TSO delle sopracitate aree sincrone;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna, al Ministro dello Sviluppo Economico e a ACER;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini